



CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Cancelleria Civile – Sezione Lavoro

Richiesta telematica passaggio in giudicato sentenze Sezione Lavoro- istruzioni

Come funziona?	Il Funzionario dell'Ufficio, a seguito della richiesta formulata con le modalità sotto precisate e verificati i presupposti di legge, certifica il passaggio in giudicato delle sentenze inserendo contestualmente la certificazione all'interno del fascicolo informatico della causa.
Chi può farne richiesta	La certificazione di passaggio in giudicato può essere richiesta: 1. dal legale di una delle parti costituito nella causa cui la sentenza si riferisce; 2. da altro legale munito di procura di una delle parti (la procura deve fare specifico riferimento alla causa cui la sentenza si riferisce) oppure di delega di una delle parti; 3. dalla parte personalmente o da persona dalla stessa delegata.
Quando fare la richiesta	Una volta decorsi i termini di legge necessari per la produzione della certificazione (artt. 325, 326, 327 c.p.c.) e pertanto: 1. TERMINE LUNGO : decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza. 2. TERMINE BREVE : decorsi 60 giorni dalla notifica della sentenza a tutte le parti in causa.
Come effettuare la richiesta	La richiesta deve essere effettuata telematicamente, mediante deposito all'interno del fascicolo informatico della causa come "ISTANZA GENERICA" indicandolo nelle "note per la cancelleria": "Richiesta passaggio in giudicato". Per la richiesta utilizzare alternativamente: <ul style="list-style-type: none">• il Modello 1 – termine lungo• il Modello 2 – termine breve
Cosa allegare alla richiesta	Notifiche per decorso " termine breve ". Ai fini del rilascio della certificazione per decorso del c.d. termine breve (artt. 325, 326 c.p.c.) alla richiesta inoltrata telematicamente è necessario allegare la prova della notifica della sentenza a tutte le parti: - in caso di notifica del provvedimento effettuata in proprio dall'avvocato a mezzo pec :

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ il file relativo al messaggio di trasmissione telematica; ➤ il provvedimento della Corte d'Appello e la relazione telematica di notifica a tutti i destinatari; ➤ l'attestazione di conformità firmata digitalmente dall'avvocato che richiami i suddetti atti e documenti. <p>- in caso di notifica del provvedimento <u>non</u> effettuata a mezzo pec:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il file della scansione del provvedimento notificato, unitamente alle relate ed alle relative cartoline di spedizione postale attestanti l'avvenuta notifica; ➤ l'attestazione di conformità firmata digitalmente dall'avvocato che richiami i suddetti atti e documenti, ai sensi degli artt. 16 decies e 16 undecies, commi 2 e 3, del D.L. 179/2012.
Pagamento diritti	<p>Ai fini della produzione della certificazione è necessario che siano pagati anticipatamente i diritti di certificazione (€ 3,92) esclusivamente mediante pagamento telematico tramite consolle Avvocati o PAGO PA, da allegare alla richiesta.</p>
Richiesta della parte	<p>La parte personalmente (o persona da lei delegata) effettuerà la richiesta tramite prenotazione di appuntamento online.</p>